

Albo comunale enti privati di assistenza

REGOLAMENTO

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2018

Albo comunale enti privati di assistenza

REGOLAMENTO

ART.1 FINALITA' E DESTINATARI

L'art.27 della Legge Reg.09/05/1986 N.22 fa obbligo ai Comuni di istituire apposito albo cui sono tenuti ad iscriversi i privati che gestiscono o intendono aprire e gestire, anche per fini di lucro, al di fuori di ogni rapporto convenzionale con gli Enti Locali, strutture diurne e residenziali per l'accoglienza di minori, anziani o altri soggetti bisognevoli di tutela.

L'iscrizione sopra prevista è preordinata all'esercizio da parte del Comune della vigilanza igienico-sanitaria da esercitarsi tramite l'unità sanitaria locale territorialmente competente, sia sugli ambienti adibiti all'attività svolta, sia sul personale a qualsiasi titolo impiegato.

ART.2 PRESENTAZIONE ISTANZA ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE

- L'iscrizione all'ALBO ENTI PRIVATI DI ASSISTENZA avviene durante tutto l'arco dell'anno a seguito di apposita istanza da parte dell'interessato, redatta su carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o, per le ditte individuali, dal titolare con firma autenticata nella quale dovrà essere specificata la tipologia dell'attività per la quale si richiede l'iscrizione che deve essere singola per tipologia, nonché la categoria di soggetti cui la stessa viene rivolta.
- Alla presentazione di ogni istanza viene rilasciata ricevuta e contestualmente viene data notizia dell'avvio del procedimento e indicato il nome del responsabile. Nell'ipotesi di istanza inviata a mezzo posta, la predetta comunicazione verrà inviata entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza tramite indirizzo PEC fornita dall'istante.
- Il responsabile di P.O. o dipendente da lui delegato esamina le istanze in ordine cronologico e ne verifica i requisiti formali di legittimità ed ha facoltà di richiedere altra certificazione a completamento di quella prevista.
- La domanda dovrà essere compilata in conformità dello schema; nel caso in cui la domanda risulti incompleta, il responsabile del procedimento ne dà entro tre giorni comunicazione al richiedente che dovrà integrare la domanda entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento. Il suddetto termine potrà essere prorogato di ulteriori 15 giorni a seguito di comprovati motivi.
- Trascorso il termine, di cui al punto precedente, senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto, in assenza di validi motivi, il responsabile del procedimento non procederà all'iscrizione della struttura e ne darà comunicazione alla Questura.
- Ultimata la fase dell'istruttoria, entro 60 giorni, a decorrere dalla presentazione dell'istanza completa, il responsabile del procedimento entro 5 giorni invia tutte le richieste istruite alle A.S.P. territorialmente competenti per il parere igienico sanitario.
- Acquisito il parere igienico-sanitario, entro 5 giorni si provvederà ad iscrivere all'Albo l'ente interessato dandone comunicazione.

ART.3 CENSIMENTO STRUTTURE

E' demandato al Comando dei VV.UU., di concerto con il Servizio Igiene e Sanità, il compito di procedere al periodico censimento di tutte le Strutture a carattere assistenziale ricadenti nell'ambito del territorio comunale, al fine dell'iscrizione all'Albo e al conseguente controllo delle stesse.

Il primo censimento dovrà essere eseguito entro e non oltre novanta giorni dall'atto di approvazione del presente regolamento.

ART.4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LE STRUTTURE ESISTENTI

- Le strutture che alla data di approvazione del presente Regolamento già svolgono attività assistenziale devono, entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso contenente le modalità di iscrizione all'Albo, presentare l'istanza di cui all'art.2 corredata dalla documentazione richiesta, pena la cessazione dell'attività a seguito di ordinanza sindacale.
- Dalla data di ricevimento dell'istanza si applicano le disposizioni previste per le nuove attività.
- Del provvedimento di chiusura della struttura verrà data comunicazione all'Autorità di P.S. entro cinque giorni dalla cancellazione dall'Albo.

ART.5 RICORSI

I provvedimenti di diniego devono indicare le ragioni che lo hanno determinato, l'Autorità cui è possibile ricorrere e i termini.

ART.6 CANCELLAZIONE

La cancellazione dall'Albo Comunale Enti Privati di Assistenza potrà avvenire:

-su formale richiesta dell'interessato;

-d'ufficio ove, a seguito di visite ispettive periodiche della A.S.P. competente, venga riscontrata l'assenza o l'insufficienza dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa.

Alla cancellazione farà seguito l'emanazione del provvedimento di chiusura.

Dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione dall'Albo verrà data comunicazione all'inizio di ogni anno all'Assessorato Regionale Enti Locali ai sensi dell'art. 27 L.R. 22/86 e alla Questura affinché possano essere attivati gli adempimenti di competenza.

Analoga informativa verrà comunicata all'Autorità di P.S. per quelle strutture private che dovessero omettere di richiedere l'iscrizione all'Albo (RIF. Art. 3 e 4).

ART.7 PERSONALE STRUTTURE ASSISTENZIALI

Trattandosi di attività di natura socio-assistenziale aventi ripercussioni sullo stato di benessere di un'utenza bisognosa di assistenza, per quanto riguarda il numero e la competenza professionale degli operatori utilizzati dagli

enti privati, in assenza di adeguata normativa delle competenti Autorità regionali, si fa riferimento al D.P.R.S 29/06/1988 e successive modificazioni.

ART.8 VIGILANZA IGIENICO SANITARIA SUL PERSONALE

La vigilanza igienico-sanitaria sul personale degli Enti Privati di Assistenza avrà carattere preventivo all'iscrizione all'Albo Comunale e periodico. Qualora venissero meno i requisiti richiesti di cui all'art.7 si applicheranno le disposizioni previste dall'art.6 secondo punto.

Di tale vigilanza è deputato l'A.S.P. competente per territorio che relazionerà all'Autorità Comunale competente.

ART.9 NORME FINALI E TRANSITORIE

Dal momento di entrata in vigore del presente Regolamento, si ritiene abrogata ogni altra norma regolamentare con esso in contrasto.